



Berna, 28.01.2014

N. 300.1.17.2013.02

Circolare

Tares, D4

## Classificazione tariffale di capsule (complementi alimentari)

**I complementi alimentari sotto forma di capsule di gelatina o di sostanze di origine vegetale vanno classificati a seconda del genere e della natura del contenuto. A causa di una sentenza del tribunale, tale principio non può più essere seguito nell'UE.**

Sulla base di una decisione (parere di classificazione) del Comitato del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), dal 1995 i complementi alimentari sotto forma di capsule vanno classificati in base al contenuto. Tale decisione è pubblicata nel D4 «Decisioni relative alla classificazione di merci» sotto «Olio di semi di onagro», alla voce di tariffa 1517.9089.

Con sentenza della Corte dell'UE del 17 dicembre 2009<sup>1</sup> si è creata una nuova situazione per la classificazione di tali prodotti. Ora le capsule rientrano nella voce 2106.90 del SA. La Commissione europea ha pertanto informato l'OMD che il summenzionato parere di classificazione dell'UE non può più essere applicato. Nel frattempo la Commissione ha inserito la nota complementare 5 nel capitolo 21 della nomenclatura combinata<sup>2</sup>.

La nuova regolamentazione per la classificazione di tali prodotti nella nomenclatura combinata non vale per la Svizzera. Per la classificazione nella tariffa doganale svizzera continua ad essere determinante il summenzionato parere di classificazione. Le informazioni tariffali vincolanti esistenti sono ancora valide. Alla prossima occasione il D4 verrà completato con ulteriori esempi (p. es. capsule di olio di pesce della VT 1504).

I partner doganali sono invitati a considerare tale situazione all'atto dell'importazione e dell'esportazione. Se la classificazione tariffale di singoli prodotti dovesse creare particolari difficoltà, è possibile richiedere per scritto un'informazione tariffale vincolante. Un apposito modulo è disponibile in Internet ([www.ezv.admin.ch](http://www.ezv.admin.ch) → Informazione per ditte → Tariffa doganale – Tares → Informazioni tariffali → 40.10 Domanda di classificazione).

In Svizzera la determinazione dell'origine nel quadro dell'accordo di libero scambio con l'UE deve essere effettuata conformemente alla classificazione svizzera.

<sup>1</sup> GU C 51/9 del 27.2.2010

<sup>2</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 698/2013 della Commissione, del 19 giugno 2013 (GU L 198/25 del 23.7.2013)